



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Prof.ssa Maria Macri



COORDINATORE DEL CONVITTO

Prof. Franco Carmelo



CONVITTO ANNESSO ALL'I.P.S.S.A. "DEA PERSEFONE"

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

Anno Scolastico 2009-2010, con valenza triennale

PREMESSA

A) IL CONVITTO

Premesso che, a norma dell'art. 20 della legge 20/06/1931 n.889, i Convitti sono parte integrante degli Istituti ai quali sono annessi, il Convitto annesso all'I.P.S.S.A. di Locri (R.C.), cui sovrintende il Dirigente Scolastico, è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio e quindi un mezzo particolarmente valido per gli studenti che abitano molto lontano dal plesso scolastico e vogliono seguire l'indirizzo di studio prescelto o che comunque abbiano necessità, per particolari situazioni familiari o personali, di usufruire della struttura convittuale.

L'amministrazione del Convitto spetta al Consiglio di Istituto e alla Giunta Esecutiva, ciascuno secondo le proprie competenze, come da D.P.R. 31/05/74 n.416, ribadito dalla circolare n.177 del 04/07/1975, con l'osservanza delle norme vigenti per la contabilità degli Istituti stessi. Il Dirigente scolastico dell'Istituto è anche Direttore del Convitto.

L'apertura del Convitto coincide con l'inizio dell'anno scolastico e si protrae per la durata dello stesso, salvo eventuali chiusure disposte dal Consiglio d'Istituto per cause di forza maggiore.

B) NORME PER L'AMMISSIONE AL CONVITTO

I) I genitori(o chi ne fa le veci) degli alunni aspiranti Convittori e semiconvittori devono fare esplicita domanda d'ammissione al Dirigente scolastico, impegnandosi, con apposito atto, al pagamento della retta convittuale ed a sottostare a tutte le norme che regolano la vita del Convitto ed i rapporti di questo con le famiglie.

II) I genitori (o il rappresentante legale del convittore e comunque chi ne esercita la patria potestà) sono tenuti a firmare l'impegnativa di responsabilità, peraltro già formulata

dall'Amministrazione dell'Istituto, in cui i responsabili dell'allievo possono autorizzare o vietare che si conceda al convittore il permesso infrasettimanale di uscita dal Convitto e di praticare attività sportive. L'impegnativa di responsabilità viene anche sottoscritta dai genitori per l'uscita dal Convitto nei prefestivi, all'inizio delle vacanze natalizie e pasquali, al termine dell'anno scolastico e nell'eventualità di chiusura del Convitto. Nel caso di separazione o di divorzio farà fede la relativa sentenza.

III) Il Consiglio di Istituto, nella seduta annuale in cui si elaborano i criteri generali per l'iscrizione degli alunni alla scuola, indicherà altresì quelli per l'ammissione al Convitto. Costituiscono comunque titolo preferenziale per l'accesso al Convitto: a) la distanza e la difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia; b) le disagiate condizioni economiche c) il merito scolastico.

IV) Gli alunni già frequentanti il Convitto devono ogni anno riconfermare l'iscrizione allo stesso entro il 20 febbraio, salvo diversi provvedimenti degli organi competenti della scuola.

V) Gli alunni vengono ammessi definitivamente al Convitto, solo dopo la visita del Sanitario del Convitto, previa presentazione di certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dagli OO. SS. competenti e/o degli altri certificati prescritti.

VI) La retta dà diritto al vitto (tre pasti al giorno), all'alloggio, alle visite mediche del Sanitario del Convitto, alle cure infermieristiche dell'infermiere, alle medicine (escluse le specialità), nonché alla lavatura, stiratura e rammendo degli effetti di corredo.

VII) Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica determinata dalla Giunta (come da D.P.R. 416 ribadito dalla Circolare n° 177 del 04/07/75), sentito il parere di un rappresentante dei convittori e dell'Istituto Coordinatore, previa indicazione del Sanitario del Convitto. La tabella dietetica può essere variata in qualunque momento dalla Direzione del Convitto in relazione alle esigenze stagionali.

VIII) La somministrazione di vitto speciale può essere concessa in caso di necessità conosciuta dal Sanitario del Convitto, previa certificazione del medico di parte.

IX) La retta del Convitto deve essere corrisposta, anticipatamente, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto. Eventuali danni arrecati alle strutture e alle suppellettili del Convitto sono addebitate sul conto personale dell'alunno convittore.

X) Non è consentita la restituzione delle quote di retta già pagate e maturate, salvo il caso dell'alunno che debba abbandonare il Convitto. In tal caso la decisione spetta al Consiglio di Istituto. In caso di passaggio del convittore ad altro Convitto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

XI) Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale, nonché di biancheria da letto, (in quantità tale da consentire il cambio);

XIV) Il Dirigente scolastico ha facoltà di dimettere dal Convitto, sentito il parere del personale educativo, in qualunque momento, l'alunno convittore o semiconvittore il cui comportamento sia di nocimento alla vita convittoriale. (C.M. 113/71) o che non abbia raggiunto sul piano del profitto scolastico la media del cinque.

XV) Possono essere ammessi al Convitto o al semiconvitto, a norma della legge 24/06/88 n.251, soddisfatta la richiesta di alunni interni, alunni frequentanti altri Istituti secondo le modalità previste dalla C.M. 111 del 31/03/89.

ALUNNI CONVITTORI

Art. 1

Norme generali

L'alunno convittore, presente in Convitto, di norma non può entrare in ritardo alle lezioni e non può assentarsi dalle stesse; qualsiasi deroga deve essere giustificata per iscritto dall'Istitutore di turno che contestualmente avvertirà la famiglia.

Non sono ammessi ritardi ripetuti o assenze ingiustificate. L'Istitutore Coordinatore dovrà giustificare i ritardi e le assenze non giustificate dalle famiglie, anche per opportuna presa visione, e in accordo con i genitori che comunque deve avvertire.

I permessi di uscita anticipata dalle lezioni degli alunni convittori saranno concessi con le stesse modalità degli alunni non convittori; in più i convittori dovranno far controfirmare il permesso dall'Istitutore di turno per opportuna conoscenza.

I permessi di uscita pomeridiana, autorizzati per iscritto dai genitori, secondo la normativa vigente per la tutela dei minori, sono concessi dall'Educatore di servizio agli alunni meritevoli e possono essere sospesi dal Dirigente scolastico o dall'Educatore Coordinatore su segnalazione dell'Istitutore di servizio.

L'alunno convittore durante l'orario scolastico non può rientrare in Convitto; eventuali deroghe per casi eccezionali devono essere valutati dall'Istitutore di servizio.

Ogni convittore deve:

- a) seguire i consigli del personale educatore
- b) attendere con cura ai suoi doveri scolastici e convittuali
- c) mantenere ovunque un contegno improntato al senso di civismo e di convivenza democratica
- d) rispettare gli altri in un clima di ampia fiducia e lealtà

ORARIO GIORNALIERO

Ore 6,45 Sveglia

Ore 7.15-8.00 Colazione

Ore 8.10 Inizio lezioni

Ore 13.00-13.30 Pranzo

Ore 13.45-14.45 Ricreazione

Ore 14.00-16.30 Studio semiconvittori

Ore 14.30-17.00 Studio convittori

Ore 17.30-19.00 Libera uscita

Ore 19.00-19.25 Cena

Ore 19.30-22.20 Ricreazione

Ore 22.20 Riposo notturno

Ingresso ed uscita dal Convitto

I permessi di uscita devono essere richiesti per iscritto di volta in volta allo Istitutore di servizio entro le ore 16.00. Non si accettano richieste telefoniche di uscita. E' consentito rientrare dai permessi pomeridiani non oltre le ore 19.30.

Sono consentiti permessi di uscita durante l'orario scolastico solo con richiesta scritta della famiglia vistata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

I permessi di uscita pomeridiana possono essere sospesi dal Dirigente scolastico o dall'Istitutore Coordinatore su segnalazione dell'Istitutore di servizio.

I convittori e tutti i semiconvittori studiano in aula. Non si può studiare nelle camere altrui. E' vietata la permanenza in camere diverse dalla propria nelle altre fasi della vita convittuale.

Nel Convitto è vietato fumare.

Non è consentito far entrare estranei nei locali del Convitto. Tutte le visite devono essere autorizzate dall'Istitutore di servizio.

E' vietato ai convittori e semiconvittori detenere soldi e oggetti di valore di cui comunque il Convitto non risponde se non depositati.

E' vietato ai convittori detenere e usare, nell'ambito del Convitto, veicoli di qualunque genere. Eventuali deroghe potranno essere concesse, nel caso di motivate richieste, da parte dei rispettivi esercenti la patria potestà o dei medesimi interessati, se maggiorenni, con le quali i richiedenti si assumano ogni eventuale responsabilità connessa alla detenzione e all'uso dei mezzi.

Ai convittori che mancheranno ai propri doveri o incorrano in mancanze disciplinari nel Convitto, sono applicati, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti provvedimenti:

- a) avvertimento verbale
- b) avvertimento scritto, di cui viene data comunicazione anche alla famiglia
- c) sospensione del permesso di uscita pomeridiana

d) sospensione temporanea dal Convitto

e) allontanamento dal Convitto.

Le punizioni di cui alle lettere a),b),c) sono inflitte dal Dirigente o dall'Educatore Coordinatore; la punizione di cui alla lettera d) è inflitta dal Preside dietro segnalazione degli Istitutori di servizio o del Coordinatore; la punizione di cui alla lettera e) viene inflitta dal Consiglio di Convitto con decisione presa a maggioranza qualificata dei componenti presenti alla seduta.

Prima della irrogazione della punizione di cui alla lettera e), al convittore che abbia commesso l'infrazione, deve essere contestato per iscritto l'addebito mossogli, con l'invito a presentare le sue giustificazioni, anche mediante prove da esibire a suo discarico. Il convittore ha facoltà di essere udito direttamente dal Consiglio al quale sia stato deferito.

Art. 2

Rapporti con le famiglie

Il Collegio degli Istitutori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi, al fine di migliorare l'inserimento scolastico, il rendimento e la crescita sociale e civile degli studenti convittori.

Il Dirigente scolastico attraverso, l'Educatore Coordinatore o altri Educatori a ciò delegati, informa le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritenga necessario e, di regola ogni trimestre, con una nota sulla condotta e sul profilo scolastico.

Al fine di una più puntuale e fattiva collaborazione con le famiglie è istituito il Consiglio di Convitto formato dal Dirigente scolastico, da tutto il Personale Educativo del Convitto, da due rappresentanti degli studenti convittori e da due rappresentanti dei genitori degli alunni convittori.

Il consiglio di Convitto è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa o su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese ed è presieduto dal Dirigente scolastico o dall'Istitutore Coordinatore all'uopo delegato.

Art. 3

Rapporti tra Convitto e scuola

Allo scopo di migliorare il rendimento scolastico degli allievi convittori il Collegio degli Educatori o suoi delegati dovrà riunirsi periodicamente con il Collegio dei Docenti o con i consigli delle classi in cui sono presenti convittori. Un più stretto rapporto fra la scuola ed il Convitto deve essere attuato attraverso il Vice Preside, prioritariamente per i ritardi e le assenze degli alunni convittori, e i coordinatori di classe per i problemi legati a singoli allievi convittori.

Per la civile convivenza nell'ambito convittuale e per il rispetto reciproco tutti gli alunni convittori e semiconvittori fino all'orario di uscita fissato per le ore 17,30, compresi quelli

maggioresni, sono tenuti a rispettare le norme del regolamento.

Art. 4

Servizi di mensa

Per il fabbisogno giornaliero della mensa, l'Istituto Coordinatore o l'Istituto di servizio effettua il prelevamento dal magazzino del Convitto, a mezzo di buono da lui stesso firmato, tramite il cuoco ed il personale in servizio in cucina, tenuto presente il numero dei convittori, semiconvittori e dei partecipanti a mensa e la tabella dietetica predisposta all'inizio dell'anno scolastico. In Convitto possono essere ammessi, consentendone la possibilità, dietro domanda, alunni esterni frequentanti l'istituto stesso, quali semiconvittori. La quota retta sarà stabilita dal Consiglio d'Istituto. Possono essere ammessi alla mensa del Convitto, per esigenze di studio o di lavoro pertinenti all'andamento scolastico, gli alunni esterni frequentanti l'istituto stesso nonché i docenti ed il personale dell'Istituto, previo acquisto del buono pasto prescritto e prenotazione del pasto entro le ore 9.30 antimeridiane, presso il personale a ciò preposto dal Dirigente scolastico. Il numero dei commensali, non appartenenti al Convitto, è subordinato all'organico del personale di cucina ed alla capienza del locale mensa.

Si ricorda a tutti quelli che usufruiscono, anche occasionalmente, della mensa del Convitto che durante la refezione è in atto un delicato lavoro educativo e che in quella sede non sono ammessi comportamenti in contrasto con le elementari norme di buona creanza e di civile partecipazione. Il pasto, naturalmente, non può che essere identico a quello dei convittori.

Art. 5

PERSONALE ADDETTO AL CONVITTO

Istituto Coordinatore

L'Istituto Coordinatore coadiuva il Capo d'Istituto nel funzionamento del Convitto secondo le direttive di massima impartitegli dallo stesso, sia ai fini del necessario coordinamento degli Istitutori sia ai fini del corretto svolgimento della vita comunitaria.

Nella funzione educativa l'Istituto coordina e collabora alla formazione umana e civile dei convittori. Mantiene i rapporti con le famiglie dei convittori e con il collegio dei professori. Ha come collaboratori tutto il personale che opera nel Convitto, secondo le rispettive mansioni.

Cura l'attività ed il contegno degli alunni convittori, la loro igiene e salute. Considerata, la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, l'Istituto Coordinatore verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, di mensa, infermeria, guardaroba, in collegamento e collaborazione con il Dirigente scolastico ed il Direttore amministrativo, fornendo loro i necessari elementi per eventuali interventi.

Tiene i registri di movimento e matricola degli alunni convittori e le relative tabelle anagrafiche. Provvede inoltre alla compilazione delle tabelle dietetiche con la consulenza

del Sanitario del Convitto. Preleva dal magazzino, come detto all'art. 4, i viveri necessari alla mensa. E' altresì responsabile della dispensa e della sua contabilità, che viene controllata dall'Istituto a mezzo del Direttore amministrativo.

All'Educatore incaricato del coordinamento viene assegnato, un modesto fondo, facente parte di quello attribuito al Direttore amministrativo, per far fronte a piccole ed immediate spese. Quando la somma anticipata sarà prossima ad esaurirsi, ed in ogni caso, mensilmente, egli presenterà al capo dei servizi di segreteria le note documentate delle spese fatte che saranno reintegrate con apposito mandato.

Istitutori

Gli Istitutori sono i diretti collaboratori dell'Istituto Coordinatore: essendo a diretto contatto con gli allievi convittori e semiconvittori svolgono una importantissima e delicata funzione finalizzata alla formazione ed educazione degli stessi, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, alla promozione e organizzazione delle iniziative del tempo libero a carattere culturale e ricreativo, all'assistenza in ogni momento della vita convittuale. Rispettano e fanno rispettare l'orario di Convitto. Ciascuno di essi ha il governo di una squadra che di norma non dovrà superare le 25 unità.

Durante la ricreazione curano che i rapporti tra i giovani si svolgano in un clima di correttezza e di cordialità e siano improntati al senso del reciproco rispetto. In caso di incidenti o malori decidono se inviare l'alunno al pronto soccorso ospedaliero o affidarlo alle cure dell'infermiere in quanto ritenuto sufficiente.

Curano i rapporti con le famiglie dei convittori e semiconvittori.

Partecipano, nell'ambito dell'orario di servizio, con compiti consultivi, ai consigli delle classi frequentate dagli alunni convittori, con esclusione del momento della valutazione .

Nelle ore di servizio notturno alloggiano in locali attigui a quelli degli alunni convittori. Quando sono in servizio godono di vitto gratuito, il cui onere deve essere a carico del bilancio dell'Istituto (L.1282 del 22/11/61), identico a quello dei convittori e siedono alla loro mensa .

I turni di servizio degli Istitutori saranno disposti in modo che, preferibilmente, il numero di essi sia ridotto nelle ore nelle quali i convittori frequentano le lezioni e nelle ore notturne.

E' istituito a norma della C.M. 111 del 31/03/89 il collegio degli Istitutori con compiti e funzioni sanzionati dalla predetta circolare.

Personale ATA del Convitto

Il personale A.T.A. del Convitto ha l'obbligo di adempiere, nell'ambito della qualifica funzionale, alle funzioni proprie della figura professionale di appartenenza ed alle mansioni assegnate in conformità dell'interesse del corretto funzionamento dell'istituzione convittuale e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

L'orario di servizio è stabilito in 36 ore settimanali articolate secondo i diversi settori lavorativi e secondo le diverse categorie di personale. L'orario di servizio del personale è stabilito dal Capo d' Istituto e dal Direttore amministrativo, in accordo con l'Istituto

Coordinatore .

Per i servizi ove si renda necessaria la turnazione, l'orario di lavoro è articolato in turni non inferiori alle 6 ore giornaliere, succedentesi in modo da coprire l'intero arco della giornata, ovvero il periodo continuativo che si rende necessario nella giornata stessa.

Il personale con turni lavorativi con altri colleghi non può abbandonare il servizio se non subentra il collega del turno successivo, e nel caso di assenza, deve preavvertire con opportuno anticipo onde procedere alla sostituzione.

Le attribuzioni annuali dei servizi del personale ATA verranno stabilite all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le mansioni contrattuali con assemblee e riunioni del personale predetto a norma del D.P.R. 209/87 -(D.M. 21/01/88) art. 3 NEGOZIAZIONE DECENTRATA, sentite le esigenze del Collegio degli Istitutori. L'inizio ed il termine dell'orario di servizio giornaliero di ciascun dipendente deve risultare in apposite registrazioni sottoscritte personalmente dal dipendente. Le mansioni del personale sono regolate dai profili professionali delle qualifiche del personale non docente. (D.P.R 588 del 7/3/85).

Il personale A.T.A. del Convitto dipende amministrativamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore amministrativo amministrativo che ne coordinano l'orario di servizio e ne assegnano i compiti secondo le indicazioni operative dell'Istitutore Coordinatore. (C.M. 111 del 31/03/89).

Cuoco

E' direttamente responsabile della organizzazione e della conduzione dei servizi di cucina e provvede alla preparazione dei cibi secondo la tabella dietetica, avvalendosi del personale di cucina di cui sorveglia i compiti. E' inoltre responsabile:

del controllo della qualità e della quantità delle derrate alimentari prelevate giornalmente dal magazzino, secondo la tabella dietetica e in base al numero dei presenti a mensa, e conservate nella dispensa:

dell'igiene nella manipolazione e nella cottura dei cibi;

della pulizia degli utensili e dei locali della cucina;

Collabora alla organizzazione del servizio mensa.

Infermiere

E' addetto nell'ambito della normativa vigente, all'organizzazione dell'infermeria; Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune, pratica le terapie prescritte dal medico. Provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore.

Ausiliari addetti ai servizi di Convitto

Nelle istituzioni convittuali gli ausiliari addetti provvedono anche :

alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del Convitto;

al riordino e alla pulizia degli spazi scoperti;

alle attività connesse con il servizio di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature ;

al prelievo e alla riconsegna della biancheria;

al trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al Convitto;

Tutti gli ausiliari in servizio, oltre ai compiti predetti, esplicano anche servizio di custodia e sorveglianza degli ingressi al Convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi nonché al servizio di portineria ;

Il personale ausiliario addetto alle camerate collabora con gli Istitutori in servizio per un più rigoroso ed efficace controllo degli alunni convittori.

Addetti al guardaroba

L'incaricato del servizio di guardaroba è addetto all'organizzazione dello stesso. Provvede alla custodia del materiale , nonché al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione ed allo stato di efficienza del corredo degli alunni del Convitto, provvede alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze alla registrazione delle entrate e delle uscite della biancheria, in dotazione al Convitto, affidatagli;

Provvede allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

Igiene e servizio sanitario

A) Il servizio sanitario del Convitto è affidato dal Consiglio di Istituto (come da DPR 31/05/79 n° 416 ribadito dalla circolare n° 177 del 04/07/75) ad un medico convenzionato.

Il Sanitario del Convitto oltre a curare i convittori, quando se ne presenti la necessità, visita gli stessi all'inizio di ogni anno scolastico e dichiara la loro ammissibilità al Convitto.

B) certificato medico, rilasciato dalla USL o medico militare o medico provinciale o dall'Ufficiale Sanitario, attestante che l'aspirante al Convitto è di sana costituzione fisica, è esente da malattie che possano impedirne la permanenza in Convitto ed è idoneo al regime dietetico di comunità.

Il Sanitario del Convitto è tenuto ad eseguire di sua iniziativa o quando ne sia richiesto, ispezioni igieniche ai locali o a parte di essi, e a segnalare per iscritto ogni eventuale inconveniente trovato.

Periodicamente tutti gli alunni interni sono sottoposti a visita sanitaria. Questa è comunque obbligatoria all'inizio dell'anno scolastico e dopo un periodo di assenza dal Convitto per malattia.

Il Sanitario del Convitto ha facoltà di disporre disinfezioni straordinarie e suggerire le cautele necessarie per salvaguardare l'igiene del Convitto e la salute degli utenti.

Il Sanitario del Convitto propone il ricovero in ospedale o il rinvio a casa degli alunni che sono affetti da particolari malattie e dà istruzioni affinché sia avvisata la famiglia del convittore malato.

Tutte le specialità farmaceutiche sono prescritte ed approvate dal Sanitario del Convitto.

L'onorario del Sanitario, che sarà a carico del bilancio del Convitto, è fissato dal Consiglio di Istituto.

La vigilanza sull'igiene e sulla nettezza dei locali, degli arredi destinati alla mensa, alla cucina, al guardaroba e di uso comune a tutta la comunità convittuale, è esercitata dall'Educatore Coordinatore, coadiuvato dagli altri Educatori e da tutto il personale adibito al funzionamento del Convitto, in armonia con le direttive del Capo d'Istituto.